



COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

Provincia di Cuneo

Via Vittorio Veneto n. 59 c.a.p. 12024

segreteria@comune.costiglolesaluzzo.cn.it

comune.costiglolesaluzzo.cn@legalmail.it

www.comune.costiglolesaluzzo.cn.it

sul sito sono disponibili gli indirizzi particolari per ogni ufficio

tel. 0175.230121

fax . 0175 239003

AVVISO D'ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO TRAMITE PATTI IN DEROGA LEGGE 203/1982 DI TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto il R.D. n. 827 del 23/05/1924;

Vista la Legge n. 203 del 03/05/1982 e s.m.i.;

Vista la delibera della G.C. n. 64 del 15/06/2017, con la quale si approvava l'affitto del terreno di proprietà comunale, oggetto di contratto in scadenza al 10/11/2017;

Vista la determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 204 del 16/06/2017 di indizione di asta pubblica;

RENDE NOTO

che il giorno **11/07/2017** alle ore **17:00**, presso la sede comunale sita in Via Vittorio Veneto n. 59, avrà luogo un'asta pubblica per la locazione dei seguenti terreni agricoli di proprietà comunale:

Foglio	Mappale	Descrizione qualità	Superficie	
			Ha	giornate p.si
6	42	Seminativo irriguo arborato	00 72 25	1,9
6	43	Seminativo irriguo arborato	00 48 21	1,26
6	111	Seminativo	00 61 88	1,62
6	112	Seminativo	00 61 87	1,62
Totale			02 44 21	6,40

CONDIZIONI ESSENZIALI DEL CONTRATTO:

L'affitto del terreno comunale avrà luogo mediante scrittura privata stipulata tra il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Costigliole Saluzzo e l'assegnatario, con l'assistenza dei Rappresentanti provinciali dell'Organizzazione professionale agricola a cui aderisce l'offerente.

Le spese inerenti e conseguenti al contratto sono a carico del concessionario.

Gli immobili saranno affidati nello stato in cui si trovano, con tutte le servitù attive e passive, tanto apparenti quanto non apparenti e con tutti i pesi che vi fossero inerenti.

L'aggiudicatario non potrà avanzare alcuna pretesa né richiesta di risarcimento o di indennizzo, per qualsiasi motivo o ragione (ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, gli oneri e le spese per la partecipazione alla gara, l'eventuale mancato guadagno ed utilizzo del terreno, ecc..)

OGGETTO:

Il terreno oggetto dell'affitto è concesso a corpo e non a misura, onde ogni eccesso o difetto rispetto alla superficie sopra indicata non comporterà alcuna variazione del canone e delle altre condizioni del contratto.

REQUISITI SOGGETTIVI DELL'AFFITTUARIO:

Possono presentare l'offerta:

- i coltivatori diretti
- i legali rappresentanti di Società e Cooperative agricole.

ESCLUSIONI:

L'assegnazione del terreno è preclusa a coloro che, alla data corrispondente al termine di presentazione delle offerte, hanno in atto vertenze per le quali si sia esperito, senza esito positivo, il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 46 della Legge n. 203/1982.

DURATA:

La durata del contratto è fissata in 9 (NOVE) annate agrarie a decorrere dall'annata agraria 2017/2018. E' fatto divieto di rinnovo tacito della concessione.

RICONSEGNA:

Alla scadenza del contratto il fondo dovrà essere riconsegnato al Comune di Costigliole Saluzzo, senza alcun preavviso, libero e sgombro da persone e/o cose, senza che all'affittuario sia dovuto alcun indennizzo o compenso, di nessun genere ed a qualsiasi titolo.

DIVIETO DI SUBAFFITTO:

E' fatto divieto al concessionario stipulare contratti di subaffitto, di sublocazione e comunque di sub concessione del terreno concesso dal Comune, pena la risoluzione del contratto in danno del concessionario e l'impossibilità per lo stesso di partecipare alla successiva gara per l'affitto dello stesso terreno cui si riferisce il contratto risolto.

CONDIZIONI DEL FONDO:

Il fondo sarà consegnato nelle condizioni in cui si trova, il cui concorrente è tenuto a prendere preventiva visione e conoscenza, con le inerenti servitù attive e passive, se ed in quanto esistenti o aventi ragione legale di esistere.

CANONE:

Il canone dovrà essere versato alla Tesoreria comunale in un'unica rata annuale anticipata, entro l'11 novembre di ciascun anno.

MIGLIORIE:

E' consentito all'affittuario l'effettuazione, nel terreno oggetto del contratto, di opere di miglioramento fondiario esclusivamente previa autorizzazione scritta da parte del Comune. L'affittuario in qualsiasi caso non ha diritto ad alcun compenso da parte del Comune. In caso di migliorie effettuate senza autorizzazione scritta l'affittuario è obbligato a rimuovere a proprie spese tutte le opere.

CONDUZIONE DEL FONDO:

L'affittuario si obbliga ad attuare, sia in coltura principale che in coltura ripetuta, solamente colture che conservino le caratteristiche di fertilità del terreno, secondo la normativa europea sulle buone pratiche agricole. E' vietata l'erezione sul terreno di ogni costruzione, anche a carattere provvisorio, pena la risoluzione del diritto del contratto.

RESPONSABILITA':

Ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, l'affittuario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone e/o alle cose anche di terzi.

ASSEGNAZIONE:

L'assegnazione sarà effettuata a favore del concorrente che presenterà l'offerta in aumento più vantaggiosa rispetto al canone annuo a base d'asta stabilito in € 350,00 a giornata. In caso di parità di offerte, ove i relativi offerenti siano presenti all'operazione, si procederà, seduta stante, ad offerta segreta tra essi. Ove anche solo uno non sia presente, si procederà al sorteggio. Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in caso di presenza di una sola offerta valida, che dovrà comunque essere superiore od almeno pari al canone a base d'asta.

RINUNCIA ALL'AFFITTO:

L'affittuario può rinunciare all'affitto del terreno con preavviso scritto che deve essere trasmesso al Comune mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno un anno prima della scadenza agraria. Qualora il termine di cui al comma precedente non venga rispettato, l'affittuario è obbligato a corrispondere il canone d'affitto per l'annata agraria successiva.

Si prescinde dal termine di cui al comma 1 nei seguenti casi:

- o decesso dell'affittuario. In tal caso, se gli eredi hanno i requisiti richiesti per l'assegnazione, dovranno stipulare nuovo contratto fino alla naturale scadenza del contratto originario;
- o rinuncia in favore di ascendenti, discendenti, coniuge o fratello dell'affittuario, purché gli stessi siano in possesso dei medesimi requisiti richiesti dal bando di assegnazione. Nel caso in cui gli stessi non siano in possesso dei requisiti richiesti, il terreno verrà considerato libero al termine dell'annata agraria in corso e sarà inserito nell'elenco dei terreni disponibili. Il subentrante deve comunque stipulare un nuovo contratto con il Comune.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO:

In caso di inosservanza da parte dell'affittuario dell'obbligo di pagamento del canone entro la scadenza dell'11 novembre e/o degli altri obblighi previsti nel contratto, il Comune procederà ad inviare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica del messo comunale, invito ad adempiere entro un termine non inferiore a giorni 30. Decorso infruttuosamente tale termine, il Comune avvierà le procedure per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 46 della Legge n. 203 del 03/05/1982 e, nel caso di infruttuoso esperimento di tale tentativo, ad adire le vie legali per la risoluzione del contratto in danno dell'affittuario ed il risarcimento dei danni.

STIPULA DEL CONTRATTO:

Il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 45 della Legge 3/05/1982, n. 203 con assistenza delle Associazioni agricole di categoria, così come previsto nel caso di stipula di contratti in deroga. Le spese di registrazione del contratto saranno suddivise in parti uguali tra il concedente e l'aggiudicatario. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese per i diritti di segreteria, di bollo se dovuti, nonché le spese per il numero di copie del contratto che saranno necessarie. La liquidazione di queste spese sarà fatta in base alle tariffe vigenti.

SANZIONI:

Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni, si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della Legge n. 689 del 24/11/1981 e s.m.i., impregiudicate tutte le norme e sanzioni vigenti in materia.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

Chi è interessato potrà presentare la propria offerta **in bollo** ed in busta chiusa da far pervenire all'Amministrazione Comunale di Costigliole Saluzzo - Via Vittorio Veneto n. 59, a mezzo del servizio postale o a mano, **entro e non oltre le ore 12:00 del 06/07/2017**.

Il plico, regolarmente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà chiaramente riportare la seguente dicitura: "OFFERTA PER AFFITTO TERRENO AGRICOLO DI PROPRIETA' COMUNALE".

Il plico dovrà contenere all'interno due buste separate, regolarmente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, e precisamente:

- Busta A - Documentazione (contenente la domanda di ammissione - allegato 1)
- Busta B - Offerta (contenente l'offerta economica - allegato 2).

BUSTA "A" - DOCUMENTAZIONE

La domanda di ammissione alla gara deve contenere gli estremi di identificazione del concorrente (denominazione o ragione sociale, sede, numero di telefono, fax, e-mail, codice fiscale, partita IVA, natura giuridica) e le generalità complete della persona che firma la domanda (titolare o

rappresentante legale) e dovrà inoltre contenere, a pena di esclusione, la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, di essere coltivatore diretto o legale rappresentante di Società o Cooperative agricole o Consorzi e di non trovarsi in condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

La dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e corredata con la fotocopia di un documento di identità del firmatario, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000.

BUSTA "B" - OFFERTA

L'offerta dovrà essere compilata su carta resa bollata di € 16,00 e dovrà contenere l'indicazione in cifre ed in lettere del canone con il quale il concorrente si impegna a locare il terreno posto in gara. In caso di discordanza più vantaggiosa per l'Amministrazione. L'offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso e dovrà contenere in forma chiara e inequivocabile: cognome, nome, data di nascita, residenza, codice fiscale e partita IVA dell'offerente.

Non sono ammesse offerte condizionate, indeterminate, o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non venisse recapitato in tempo utile, l'Amministrazione Comunale non assume responsabilità alcuna.

Saranno escluse le offerte presentate oltre le ore 12:00 del 06/07/2017, farà fede il timbro di protocollo del Comune.

L'apertura delle offerte verrà effettuata presso la sede comunale in seduta pubblica il giorno 11/07/2017 alle ore 17:00.

DISPOSIZIONI VARIE

La ditta attualmente affittuaria dei terreni potrà esercitare il diritto di prelazione, come previsto dalle vigenti norme in materia nel settore.

Per quanto non previsto dal presente bando, saranno applicate le disposizioni della Legge n. 203 del 03/05/1982 e del D. Lgs. n. 228 del 18/05/2001.

Eventuali informazioni e/o chiarimenti potranno essere chiesti all'ufficio tecnico comunale (0175/230121).

Il Responsabile del procedimento è l'architetto MOI Giuseppe.

Il presente avviso d'asta è pubblicato all'albo pretorio e sul sito Internet del Comune di Costigliole Saluzzo: www.comune.costigliolesaluzzo.cn.it.

Informazione ex art. 13 D.Lgs. 196/2003: I dati personali richiesti dal presente bando sono necessari e utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento di gara e dell'eventuale successiva stipula del contratto. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati:

- al personale interno all'amministrazione interessato dal procedimento di gara e suoi consulenti;
- ai concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ad ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i.;
- altri soggetti della Pubblica Amministrazione. L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Titolare del trattamento è il Comune di Costigliole Saluzzo.

Costigliole Saluzzo lì, 16/06/2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
MOI Arch. Giuseppe